



COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023 -

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

L'anno duemilaventidue addi diciassette del mese di novembre

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Alivesi Manuel	P	-	Di Guardo Grazia Rita	P	-	Panu Antonio	P	-
Andria Mariolino	-	A	Fundoni Carla	-	A	Pinna Fabio	P	-
Bisail Marco	P	-	Gavini Giambattista	P	-	Posadinu Teresa G.	-	A
Brianda Mariano G. A.	P	-	Ginesu Francesco	P	-	Profili Gian Carlo	P	-
Campus Gian Vittorio (Sindaco)	P	-	Luisi Christian	P	-	Rizzu Massimo	P	-
Carta Pasquale Antonio	P	-	Manca Marco	P	-	Serra Gian Carlo	P	-
Deiana Daniele	P	-	Masala Giuseppe	P	-	Sias Federico	-	A
Deiana Giuseppe	P	-	Mascia Giuseppe	P	-	Sini Enrico	P	-
De Martis Sofia	P	-	Masia Giovanni A. A.	P	-	Toschi Pilo Sebastiano	-	A
Demurtas Pietro	P	-	Murru Maurilio	P	-	Ventura Giommara	P	-
Desole Andrea	P	-	Orunesu Virginia Lucia	P	-	Zallu Patrizia	P	-
Dettori Marco	P	-	Palopoli Giuseppe	P	-			

Sono presenti tutte le Assessori e tutti gli Assessori.

PRESIDENTE

Dott. Maurilio Murru

con la partecipazione della

SEGRETARIA GENERALE

Dott.ssa Daniela Marcellino

In continuazione di seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 11438 in data 7 novembre 2022 di cui all'oggetto, presentata dall'Assessore al bilancio e tributi;

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ed in particolare:

- ◆ il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dall'anno 2020 l'imposta municipale unica (I.U.C.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ◆ i commi da 739 a 783 disciplinanti l'imposta municipale unica (IMU) integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI;

DATO ATTO che il Consiglio comunale deve deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, così come disposto dall'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICORDATI inoltre:

- ◆ l'articolo 174, comma 3, dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede: "Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151";
- ◆ l'articolo 151, comma 1, del ripetuto D. Lgs. ove è così stabilito: "Gli enti locali ... deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- ◆ l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. citato che impone agli enti locali di allegare al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

ATTESO quanto segue, ai sensi della vigente normativa:

- ◆ il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) dell'articolo 1, comma 741, della prefata legge 160/2019 non costituisce presupposto dell'imposta, salvo si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e per le relative pertinenze, con l'aliquota di base pari allo 0,5 aumentabile sino allo 0,6 per cento o diminuibile fino all'azzeramento;
- ◆ sono altresì considerate abitazioni principali:
 - 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella

- Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2023 come direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili i quali acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, alle seguenti condizioni:

- la stessa unità non risulti locata;
- in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO della riduzione, stabilita dalla normativa in commento, del 50% della base imponibile per:

- ◆ i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del codice civile ed al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- ◆ i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; ai fini dell'applicazione della riduzione i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- ◆ l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), a condizione che il relativo contratto sia registrato e il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato e possieda nello stesso comune, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale;

CONSIDERATO altresì, come per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

SIGNIFICATO, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti dall'IMU;

EVIDENZIATO che:

- ◆ le aliquote di cui alla ripetuta legge n. 160/2019 sono le seguenti:

Fabbricati rurali strumentali (articolo 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993)	0,1% (facoltà di diminuzione fino all'azzeramento)
Terreni agricoli	0,76% (facoltà di aumento fino all'1,06% e diminuzione fino all'azzeramento)
Immobili produttivi del gruppo "D"	0,86% (facoltà di aumento fino all'1,06% e diminuzione fino allo 0,76% quota riservata allo Stato)
Altri immobili	0,86% (facoltà di aumento fino all'1,06% e diminuzione fino all'azzeramento)

- ◆ l'articolo 1, comma 756 della stessa legge prevede, a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

SEGNALATO che:

- ◆ la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";
- ◆ il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato, peraltro, alla data odierna, non è stato ancora emanato;
- ◆ è pertanto possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri adottati nel 2022;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 17.3.2022: "Approvazione aliquote IMU anno 2022";

VALUTATO che, in attesa dell'emanazione del suddetto decreto, le aliquote non vengano ulteriormente modificate rispetto all'anno 2022 ma siano confermate per l'anno 2023 le stesse aliquote dell'anno 2022 come segue:

- ◆ Abitazione principale censita al NCEU nella categoria catastale A1, A8 e A9: 0,6 per cento;
- ◆ Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale A10: 1,05%;
- ◆ Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale B: 1,05%;
- ◆ Unità immobiliare ad uso abitativo (Cat. da A1 a A9) destinati ad abitazione con contratti di affitto a canone concordato di cui alla legge 431/1998: 0,55%; sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 760, della legge 160/2019 l'imposta è ridotta al 75%;
- ◆ Unità immobiliare ad uso abitativo concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado i quali la utilizzino come abitazione principale limitatamente ad un solo immobile: 0,61% con riduzione della base imponibile al 50% qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 747, lettera c), legge n. 160/2019;
- ◆ Unità immobiliare ad uso abitativo (Cat. da A1 a A9) concesse in locazione con contratto a canone libero: 0,95%;

- ◆ Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari non rientranti nella categoria degli alloggi sociali: 0,55%;
- ◆ Unità immobiliare ad uso abitativo (Cat. da A1 a A9) non locata e tenuta a disposizione: 1,06%;
- ◆ Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D1: 0,95%;
- ◆ Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D8: 0,98%;
- ◆ Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D5: 1,06%;
- ◆ Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D (esclusi D1, D5 e D8): 1,05%;
- ◆ Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale C1 e C3: 0,95%;
- ◆ Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale C2 (non pertinenza): 0,95%;
- ◆ Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale C4, C5, C6 (non pertinenza) e C7 (non pertinenza): 1,05%;
- ◆ Aree edificabili: 1,06%;
- ◆ Terreni agricoli: 0,85% (esenti se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali);
- ◆ Fabbricati rurali: 0,1%;
- ◆ Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: esenti;

RAMMENTATI:

- ◆ l'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, così come modificato dall'articolo 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;
- ◆ la legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n. 160);
- ◆ il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- ◆ lo Statuto comunale;
- ◆ il vigente Regolamento IMU;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria sulla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii;

RIFERITO che sulla stessa proposta, oltre al coordinamento testuale, è stato esperito, con esito favorevole, il controllo concomitante di regolarità amministrativa a cura del Segretario generale;

AVUTO RIGUARDO:

- ◆ al parere favorevole espresso dalla Municipalità della Nurra in data 14.11.2022;
- ◆ al parere favorevole espresso dalla 2^a Commissione consiliare permanente in data 15.11.2022;

RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

RAVVISATA la ragionevolezza di procedere, in sintonia con il Settore proponente, alla approvazione della presente deliberazione per le finalità in oggetto;

UDITA l'illustrazione della pratica in trattazione a cura dell'Assessore al bilancio e tributi Sardara;

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano ed accertata con l'assistenza degli scrutatori, i consiglieri Palopoli, Profili e Masala, presenti 30 (essendo entrati in aula i consiglieri Sias e Toschi Pilo ed essendo usciti i consiglieri Panu e Ginesu), votanti e favorevoli 20, astenuti 9: i consiglieri Masala, Pinna,

Mascia, Dettori, Brianda, Daniele Deiana, Demurtas, Rizzu e Manca; il Presidente non prende parte alla votazione,

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenendole qui integralmente trasposte;
2. di approvare, per l'effetto, le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023 a conferma di quelle vigenti nell'anno 2022:
 - ◆ Abitazione principale censita al NCEU nella categoria catastale A1, A8 e A9: 0,6 per cento;
 - ◆ Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale A10: 1,05%;
 - ◆ Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale B: 1,05%;
 - ◆ Unità immobiliare ad uso abitativo (Cat. da A1 a A9) destinati ad abitazione con contratti di affitto a canone concordato di cui alla legge 431/1998: 0,55%; sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 760, della legge 160/2019 l'imposta è ridotta al 75%;
 - ◆ Unità immobiliare ad uso abitativo concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado i quali la utilizzino come abitazione principale limitatamente ad un solo immobile: 0,61% con riduzione della base imponibile al 50% qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 747, lettera c), legge n. 160/2019;
 - ◆ Unità immobiliare ad uso abitativo (Cat. da A1 a A9) concesse in locazione con contratto a canone libero: 0,95%;
 - ◆ Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari non rientranti nella categoria degli alloggi sociali: 0,55%;
 - ◆ Unità immobiliare ad uso abitativo (Cat. da A1 a A9) non locata e tenuta a disposizione: 1,06%;
 - ◆ Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D1: 0,95%;
 - ◆ Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D8: 0,98%;
 - ◆ Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D5: 1,06%;
 - ◆ Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D (esclusi D1, D5 e D8): 1,05%;
 - ◆ Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale C1 e C3: 0,95%;
 - ◆ Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale C2 (non pertinenza): 0,95%;
 - ◆ Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale C4, C5, C6 (non pertinenza) e C7 (non pertinenza): 1,05%;
 - ◆ Aree edificabili: 1,06%;
 - ◆ Terreni agricoli: 0,85% (esenti se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali);
 - ◆ Fabbricati rurali: 0,1%;
 - ◆ Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: esenti;
3. di dare atto che le aliquote e le riduzioni di cui alla presente deliberazione entreranno in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 il 1° gennaio 2023;
4. di attestare infine che:
 - ◆ ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente

deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

- ◆ ai fini della pubblicazione questo Comune è tenuto a inserire questa deliberazione, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- ◆ in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023 si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano ed accertata con l'assistenza dei sopra citati scrutatori, presenti 30, votanti e favorevoli 21, astenuti 8: i consiglieri Masala, Pinna, Mascia, Dettori, Brianda, Demurtas, Rizzu e Manca; il Presidente non prende parte alla votazione,

DELIBERA

- ◆ di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., riconosciuta l'urgenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal al

senza opposizioni.

Sassari,

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Letto ed approvato in seduta del

con deliberazione n.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F/TO **MURRU**

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

F/TO **MARCELLINO**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La vice Segretaria generale sottoscritta certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Sassari,

LA VICE SEGRETARIA GENERALE